



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito Internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

Novità su mutui e altri contratti bancari

Premessa.	2
Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.	2
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.	6
Recesso dai contratti a tempo indeterminato.	7
Contenuto dei contratti e nullità “di protezione”.....	8
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.....	9
Spese addebitabili al cliente.	11
Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari e diritti del cliente.	12
Comunicazioni alla clientela.	13
Credito al consumo.....	13

Premessa.

Il D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), contenente disposizioni attuative della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ha altresì modificato ulteriori disposizioni del suddetto testo unico bancario.

Il D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (in G.U. n. 295 del 18.12.2010) ha quindi apportato alcune modifiche al decreto n. 141/2010, posticipando l'entrata in vigore delle modifiche al 2 gennaio 2011.

Ulteriori modifiche sono state, infine, apportate dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. n. 110 del 13.5.2011), in vigore dal 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. n. 160 del 12.7.2011), in vigore dal 13 luglio 2011.

Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, e successivamente modificato dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha inserito nel testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) il seguente nuovo art. 120-*quater*:

*“Art. 120-*quater*. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità.*

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta al finanziatore originario di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato, il

finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40".

La nuova disciplina condensa quindi in un unico articolo del testo unico bancario le disposizioni già contenute nell'art. 8 del d.l. n. 7/2007 e nell'art. 2, commi 1-bis e 5-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inseriti dalla legge di conversione n. 2/2009.

Contemporaneamente, l'art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, abroga espressamente l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del d.l. n. 7/2007, e l'articolo 2, comma 5-quater, del d.l. n. 185/2008, come modificato dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 78/2009.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141". Anche l'abrogazione espressa di cui sopra fa parte delle previsioni contenute nel titolo II, ed entra in vigore il 2 gennaio 2011.

Non sono invece abrogati espressamente, e rimangono in vigore:

a) – i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 8 del d.l. n. 7/2007 (aggiunti dalla legge di conversione n. 40/2007), richiamati dall'art. 120-quater, comma 10, del t.u.b.

b) – il comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 185/2008, a norma del quale, "Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti".

Il comma 4-bis dell'art. 8, ancora in vigore, continua a regolare i profili tributari della surrogazione, dichiarando inapplicabili l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del

d.p.r. n. 601/1973, nonché le imposte di registro e ipotecaria. I commi 4-ter e 4-quater contengono invece disposizioni finanziarie.

Dal punto di vista sostanziale, la nuova disciplina non contiene novità rilevanti rispetto alla precedente, a parte l'espressa esclusione – dal relativo ambito di applicazione – dei contratti di locazione finanziaria, che peraltro poteva desumersi implicitamente anche dal precedente testo normativo: come chiarito dalla Relazione al d. lgs. n. 141/2010, “in questi casi, infatti, la surrogazione di un nuovo creditore nei diritti del creditore preesistente comporterebbe il passaggio non già di una garanzia, ma dello stesso diritto di proprietà sul bene oggetto del *leasing*”.

Viene inoltre precisato più chiaramente che – in base all'art. 1202 c.c. – mentre il finanziamento originario può anche avere natura diversa dal mutuo, quello nuovo deve essere necessariamente un mutuo.

Le disposizioni di cui all'art. 120-quater t.u.b. in materia di portabilità si applicano ai solli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Il nuovo art. 120-quater t.u.b. utilizza innanzitutto la nozione di “consumatore”, a proposito della quale occorre far riferimento all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo): “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Richiama poi – a proposito della nozione di “micro-impresa”, l'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che a sua volta rinvia ai requisiti previsti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ovvero ai requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 84, lett. b), della Direttiva 2007/84/CE. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Raccomandazione 2003/361/CE, “si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. Le due condizioni sono considerate congiuntamente.

I suddetti requisiti coincidono con quelli previsti dall'art. 2, comma 2, del D.M. 6 dicembre 2005 (in G.U. n. 4 del 5.1.2007), a norma del quale, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; precisato che i due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

A norma dell'art. 4 della medesima Raccomandazione, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Peraltro, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde la qualifica di microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. L'art. 5 determina i criteri per stabilire il numero delle persone effettivamente occupate nell'impresa (compresi tra di essi anche i soci che svolgono attività regolare nell'impresa); l'art. 6 stabilisce le regole di cui tener conto ai fini della determinazione in generale dei dati dell'impresa (quale l'esigenza di tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate).

L'inosservanza dell'art. 120-*quater* del t.u.b. comporta – a norma dell'art. 144, comma 3-*bis* del medesimo t.u.b. – l'applicazione nei confronti dei dipendenti bancari (nella misura in cui la relativa condotta rivesta “carattere rilevante”), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555.

Per concludere, a norma del nuovo art. 161, comma 7-*quater*, del t.u.b.:

“Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-*quater*, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quater* sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente”.

Come già in precedenza previsto dall'art. 2, comma 1-*bis*, del d.l. n. 185/2008, la “gratuità” dell'autenticazione dell'atto di consenso a surrogazione rimane limitata ai soli mutui per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria del tasso di interesse (“mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009”).

Cfr. anche, sulla materia, PETRELLI, *Portabilità dei mutui. Surrogazione per pagamento*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>. In dottrina, v. SIRENA, *Mutuo (portabilità del)*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento*, XVII, Roma 2008; PADOLECCHIA, *Una lezione sulla portabilità del mutuo*, in *FederNotizie*, 2010, 6, p. 238; FERRARIO HERCOLANI, *La "surrogazione nell'ipoteca" non esiste*, in *FederNotizie*, 2010, 3, p. 122; PASQUARIELLO, *Le misure anti-crisi del governo: gli interventi pubblici a sostegno delle famiglie e dell'economia*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 1239; GATTONI, *La portabilità del mutuo e l'annotazione della surrogazione nell'ipoteca*, in *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2009, p. 59; FAUSTI, *Atto di consenso alla surrogazione*, in *Notariato*, 2009, p. 420; SANTARCANGELO, *Atto di surroga di quota frazionata di mutuo*, in *Notariato*, 2008, p. 527; SIRENA, *La "portabilità del mutuo" bancario o finanziario*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 449, ed in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, II, Milano, 2008, p. 2849; DOLMETTA, *Questioni sulla surrogazione per volontà del debitore ex art. 8 legge n. 40/2007 (c.d. "portabilità del mutuo")*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2008, I, p. 395; DOLMETTA, *Questioni sulla surrogazione per volontà del debitore ex art. 8 legge n. 40/2007 (c.d. "portabilità del mutuo")*, in *Vita not.*, 2008, p. 33; CEOLIN, *La c.d. portabilità dei mutui e la cancellazione semplificata delle ipoteche nel decreto Bersani bis (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7)*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, p. 259; AMBROSI, *Le novità in tema di contratti di mutuo contenute nella legge finanziaria 2008*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 378; AA.VV., *La portabilità del mutuo ipotecario*, in *Il contributo del notariato per l'attuazione delle semplificazioni in tema di mutui ipotecari*, a cura della Fondazione italiana per il notariato, Roma 2008, p. 100; FAUSTI, *Anticipata estinzione del mutuo e portabilità dell'ipoteca (articoli 7, 8 e 8-bis della legge 2 aprile 2007, n. 40)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2007, supplemento, p. 3; FALCONE, *Le operazioni di credito fondiario alla luce delle disposizioni del decreto legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007 (c.d. "decreto Bersani bis")*, in *Dir. fall.*, 2007, I, p. 721; GIAMPIERI, *Il decreto sulle liberalizzazioni. La*

portabilità del mutuo, le intenzioni del legislatore e gli effetti (forse indesiderati) della norma, in Nuova giur. civ., 2007, II, p. 467.

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha inserito nel testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) il seguente nuovo art. 120-ter:

“Art. 120-ter. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nell'articolo 40-bis trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti”.

Con l'art. 120-ter viene, quindi, integralmente sostituita la disciplina già dettata dall'art. 7 del d.l. n. 7/2007; non vi sono comunque variazioni sostanziali nel contenuto della disciplina stessa.

Correlativamente, l'art. 6, comma 1-bis, del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2010, abroga espressamente l'art. 7 del d.l. n. 7/2007.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141". Anche l'abrogazione espressa di cui sopra fa parte delle previsioni contenute nel titolo II, ed entra in vigore il 2 gennaio 2011.

A norma dell'art. 144, comma 3-bis, lett. b) e c), del t.u.b., in caso di inserimento nei contratti di mutuo di clausole nulle, che impongano al debitore oneri superiori a quelli consentiti o pongano ostacoli al diritto all'estinzione anticipata del finanziamento, si applica ai dipendenti bancari – nella misura in cui la condotta rivesta “carattere rilevante” – la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555.

Infine, a norma del nuovo art. 161, comma 7-ter, del t.u.b.:

“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori

rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente".

Sulla disciplina in esame, cfr. anche DOLMETTA-SCIARRONE ALIBRANDI, *La facoltà di "estinzione anticipata" nei contratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 legge n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 523, ed in *Studi in onore di Giorgio Cian*, I, Padova, 2010, p. 899; CALEO, *Estinzione dei mutui bancari e cancellazione dell'ipoteca nella Bersani bis*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, p. 529; AMBROSI, *Le novità in tema di contratti di mutuo contenute nella legge finanziaria 2008*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, p. 378; FAUSTI, *Anticipata estinzione del mutuo e portabilità dell'ipoteca (articoli 7, 8 e 8-bis della legge 2 aprile 2007, n. 40)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2007, 5, supplemento, p. 3; PETRELLI, *Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel decreto legge Bersani-bis*, in *Notariato*, 2007, p. 110.

Recesso dai contratti a tempo indeterminato.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), ha inserito nel testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) il nuovo art. 120-*bis*, a norma del quale:

"Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso".

Correlativamente, l'art. 6, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, abroga espressamente, tra l'altro, anche l'art. 10, comma 2, del d.l. n. 223/2006, come sostituito dalla legge di conversione n. 248/2006, che, al comma 2, prevedeva che "in ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura".

Come precisato dalla Relazione al d. lgs. n. 141/2010, il nuovo riferimento ai "contratti a tempo indeterminato", anziché ai "contratti di durata" ha lo scopo di eliminare le incertezze interpretative sorte nel vigore della previgente disciplina. Pertanto, mentre ad esempio nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato al cliente spetta ex lege ed inderogabilmente la facoltà di recesso a norma dell'art. 120-*bis* t.u.b., nei contratti aventi un termine di durata (mutui, aperture di credito a tempo determinato) la facoltà di recesso spetta al cliente soltanto se pattuita contrattualmente a norma dell'art. 1373 c.c.

Viene quindi meno ogni dubbio sul fatto che nel contratto di mutuo – che non è un contratto a tempo indeterminato – per un verso il diritto di recesso (estinzione anticipata) spetti inderogabilmente nei casi previsti dagli artt. 40 (finanziamenti fondiari) e 120-ter del t.u.b.; per altro verso che nei contratti di mutuo sia possibile pattuire un compenso (penalità, o simile) per l'estinzione anticipata dello stesso, ed addebitare al cliente le corrispondenti spese, in tutti i casi in cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 120-ter t.u.b.

Con riferimento al secondo periodo dell'art. 120-*bis* (che demanda al CICR l'individuazione dei casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere spese per servizi aggiuntivi connessi al recesso), sembra doversi ritenere, *a contrario*,

che fino all'emanazione delle suddette disposizioni attuative da parte del CICR sia precluso l'addebito di somme a titolo di rimborso spese per il recesso.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Contenuto dei contratti e nullità "di protezione".

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (in G.U. n. 295 del 18.12.2010), ha sostituito, tra l'altro, l'art. 117 del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

In particolare, ai sensi dell'art. 117, comma 8, t.u.b., "La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia".

Non è più prescritto, a differenza che in precedenza, che le suddette prescrizioni debbano essere adottate d'intesa con la Consob. Il nuovo procedimento di emanazione delle misure sopra indicate non differisce, quindi, sostanzialmente rispetto a quello di approvazione delle misure attuative delle deliberazioni del CICR (*ex art. 116, comma 3, lett. b), t.u.b.*), che dettano "disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti": in pratica, sarà più difficile stabilire quali prescrizioni di contenuto dei contratti bancari sono dettate a pena di nullità, quando non risulti chiaramente dal provvedimento della Banca d'Italia in base a quale norma le prescrizioni sono dettate.

Appare molto importante anche la previsione contenuta nel nuovo art. 127, comma 4, t.u.b., a norma della quale "Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice". Alla stregua, quindi, della maggior parte delle "nullità di protezione", si chiarisce – recependo un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale – che anche quella in oggetto può essere rilevata d'ufficio dal giudice. E' prevedibile che una tale espressa previsione potrà esercitare una notevole influenza sugli orientamenti riguardanti la responsabilità del notaio che inserisca, nei contratti in oggetto, clausole affette dalla nullità in esame. Non vi sono dubbi, per il resto, sul fatto che la nullità non possa comunque essere fatta valere dall'intermediario bancario o finanziario.

A norma del nuovo art. 144, comma 3-*bis*, lett. b), t.u.b., l'inserimento nei contratti di clausole nulle comporta l'applicazione – nei confronti dei dipendenti degli intermediari bancari o finanziari, ove la condotta rivesta "carattere rilevante" – di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555. La stessa sanzione è prevista dall'art. 144, comma 3-*bis*, lett. a), per la violazione dell'art. 117, commi 1, 2 e 4 t.u.b.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla

data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (in G.U. n. 295 del 18.12.2010), ha sostituito, tra l'altro, l'art. 118 del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385). L'art. 118 è stato successivamente ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

E' stata, pertanto, parzialmente variata la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (*ius variandi*), contenuta nell'art. 118 t.u.b. In particolare:

1) – l'art. 118, comma 1, distingue ora espressamente tra contratti di durata a tempo indeterminato (nei quali può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo), e contratti di durata a tempo determinato (nei quali la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo). Nonostante l'imperfetta formulazione della disposizione, non sembra dubbio che anche in questi casi la facoltà di modifica unilaterale debba essere approvata specificamente dal cliente.

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 118, comma 2-bis, t.u.b., "*Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto*". La nuova disciplina dettata dal comma 2-bis dell'articolo 118 t.u.b., introdotta dal d.l. n. 70/2011, non si applica ai contratti in corso alla data del 14 maggio 2011; le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.

Per le definizioni di consumatore e micro-impresa, cfr. quanto sopra specificato nel paragrafo dedicato alla portabilità dei contratti di finanziamento.

La nuova disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (*ius variandi*), applicabile ai contratti bancari conclusi a partire dal 14 maggio 2011, è pertanto la seguente:

1) – contratti di durata a tempo indeterminato, nei quali può essere sempre convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo;

2) – contratti di durata a tempo determinato, nei quali occorre distinguere:

2a) – se il cliente è un consumatore oppure una micro-impresa, come sopra definita, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo;

2b) – se il cliente invece non è un consumatore né una micro-impresa, come sopra definita, la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta sia per le clausole che non hanno ad oggetto i tassi di interesse, sia per quelle che riguardano questi ultimi, purché però in detto ultimo caso lo *ius variandi* sia ancorato al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto: anche in questo caso non è legittima,

pertanto, la clausola generica di variazione unilaterale dei tassi di interesse a prescindere da specifici eventi e condizioni.

2) - qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi (anziché di trenta giorni, come disposto in precedenza);

3) - la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione (quindi è garantito, come minimo, il termine di due mesi di preavviso sopra indicato, in luogo del precedente termine fisso di sessanta giorni).

4) - rimane ferma la previsione di inefficacia delle variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 t.u.b.

Come precisato nella Relazione al d. lgs. n. 141/2010, la sostituzione del riferimento ai “contratti di durata” con quello attuale ai “contratti a tempo indeterminato” ha lo scopo di eliminare le incertezze interpretative sorte nel vigore della precedente formulazione dell'art. 118, al fine di chiarire che le modifiche unilaterali dei tassi di interesse sono consentite solo nei rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (tra cui le aperture di credito a tempo indeterminato). Invece nei contratti a tempo determinato (in particolare, mutui e aperture di credito a tempo determinato) non possono più essere inserite clausole che prevedano la modifica unilaterale dei tassi di interesse.

Nella suddetta Relazione si rinviene un'altra importante precisazione: l'espressione “condizioni previste dal contratto” (contenuta nell'art. 117, comma 1, primo periodo, t.u.b.) “intende precisare meglio, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 21 febbraio 2007 ... che le modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo, ma soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto”.

E' stata eliminata dall'attuale art. 117 t.u.b. la prescrizione già contenuta nel precedente art. 117, comma 5, t.u.b., a norma della quale “La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente”. La previsione di tale approvazione specifica – senza che vi sia più un richiamo espresso all'art. 1341 c.c. – è ora contenuta nell'art. 118, comma 1, t.u.b., che detta l'intera disciplina dello *ius variandi* unilaterale. Si tratta, in definitiva, di modifica formale avente mera finalità di coordinamento (non essendo dubbia l'applicazione – in particolare, per i contratti stipulati per scrittura privata, autenticata o meno – l'applicabilità dell'art. 1341 c.c., che la giurisprudenza ritiene invece inapplicabile all'atto pubblico notarile, in considerazione dell'attività di adeguamento ed indagine della volontà operata dal notaio).

L'art. 6, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010 – in corrispondenza con le modifiche come sopra introdotte nel t.u.b. – abroga espressamente, tra l'altro, anche l'art. 10 del d.l. n. 223/2006, come sostituito dalla legge di conversione n. 248/2006, che aveva modificato l'art. 118 t.u.b., e che, al comma 2, prevedeva che “in ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura”. La nuova disciplina del recesso è ora dettata esaustivamente dall'art. 118 t.u.b., nonché – relativamente ai contratti a tempo indeterminato – dal nuovo art. 120-*bis* t.u.b. (di cui *infra*).

A norma del nuovo art. 144, comma 3-*bis*, lett. a), t.u.b., la violazione dell'art. 118 comporta l'applicazione – nei confronti dei dipendenti degli intermediari bancari o finanziari, ove la condotta rivesta “carattere rilevante” – di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555.

D'altra parte, non appare dubbio che l'art. 118 t.u.b. detta una disciplina imperativa, la cui violazione comporta nullità assoluta, a norma dell'art. 1418 c.c. (e specificamente nullità parziale a norma dell'art. 1419 c.c.).

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Sulla materia in oggetto v. anche, di recente, SCARPELLO, *La modifica unilaterale del contratto*, Padova, 2010; IORIO, *Le clausole attributive dello ius variandi*, Milano, 2008; LENZI, *Le clausole relative al ius variandi della banca e al diritto di recesso*, in *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Milano, 2009, p. 129; SANTONI, *Lo ius variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2007, I, p. 249; SIRENA, *Il ius variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2007, I, p. 262, ed in *Studi in onore di Giorgio Cian*, II, Padova, 2010, p. 2337; FARNETI, *Jus variandi, recesso, spese di chiusura conto e condizioni economiche nei contratti bancari del consumatore: dalla giurisprudenza alle nuove regole del t.u.b. (nota a Trib. Bolzano 11 aprile 2005)*, in *Riv. dir. priv.*, 2006, p. 851; IURILLI, *Ius variandi e Testo unico bancario. La nuova formulazione dell'art. 118, e l'art. 10 del c.d. "Decreto Bersani". Una proposta interpretativa*, in *Studium iuris*, 2007, p. 131 e 298.

Spese addebitabili al cliente.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), ha inserito nel testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) il nuovo art. 127-*bis*, che disciplina più in generale la materia delle spese addebitabili al cliente. Più precisamente:

a) – le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;

b) – le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 (relativa all'esercizio dello *ius variandi* unilaterale) sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati;

c) – il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente;

d) – in ogni caso, se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario;

e) – in deroga a quanto sopra, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. Anche in questo caso, fino all'emanazione di tali disposizioni attuative da parte del CICR deve ritenersi precluso l'addebito delle suddette spese.

L'art. 120 t.u.b. disciplina in modo innovativo l'intera materia della decorrenza delle valute e del calcolo degli interessi.

A norma del nuovo art. 144, comma 3-*bis*, lett. *b*), t.u.b., l'applicazione alla clientela di oneri non consentiti in violazione del titolo VI comporta l'applicazione – nei confronti dei dipendenti degli intermediari bancari o finanziari, ove la condotta rivesta “carattere rilevante” – di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555. La stessa sanzione si applica, ai sensi della successiva lett. *c*), in caso di “inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso”; nonché, ai sensi della precedente lett. *a*), per la violazione degli artt. 119 e 120 t.u.b.

L'art. 128-*bis* t.u.b. disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie; l'art. 128-*ter* regola invece le misure inibitorie.

Per finire, le disposizioni del Capo I non si applicano ai contratti di credito al consumo, per cui vige la speciale disciplina dettata dal Capo II del titolo VI (art. 115, comma 3, t.u.b.).

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari e diritti del cliente.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), ha modificato alcune disposizioni in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del t.u.b. (d. lgs. n. 385/1993).

A norma dell'art. 116 t.u.b., le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti; non è più prescritto, a differenza della normativa previgente, che la relativa pubblicità sia eseguita “in ciascun locale aperto al pubblico”.

L'art. 127, comma 3, t.u.b. dispone che le informazioni fornite ai sensi del titolo VI “sono rese almeno in lingua italiana”; ferma restando, evidentemente, la possibilità di renderle “anche” in lingua straniera.

La mancata applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza ex art. 116 t.u.b., e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (CICR e Banca d'Italia) – nella misura in cui integri gli estremi della “rilevante inosservanza” – comporta l'applicazione, nei confronti dei dipendenti degli intermediari bancari e finanziari, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 (art. 144, comma 3, t.u.b.).

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 9 febbraio 2011 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 16.2.2011) sono state aggiornate le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Comunicazioni alla clientela.

L'art. 4 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), ha modificato l'art. 119 t.u.b., che regola, come in precedenza, le comunicazioni periodiche alla clientela.

A norma dell'art. 119, comma 4, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; si precisa ora che "al cliente possono essere addebitate solo i costi di produzione di tale documentazione". La disposizione deve ritenersi applicabile alle sole comunicazioni "straordinarie" previste dal comma 4, mentre non sussistono limitazioni riguardo alle comunicazioni periodiche "ordinarie"; sono quindi da ritenersi valide le clausole contrattuali che addebitino spese al cliente per queste ultime comunicazioni (salvo quanto disposto dall'art. 127-*bis* di cui *infra*).

A norma del nuovo art. 144, comma 3-*bis*, lett. a), t.u.b., la violazione dell'art. 119 comporta l'applicazione – nei confronti dei dipendenti degli intermediari bancari o finanziari, ove la condotta rivesta "carattere rilevante" – di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 218/2010, le disposizioni in oggetto, incluse nel titolo II del t.u.b., sono in vigore dal 2 gennaio 2011. A norma dell'art. 16, comma 8, del d. lgs. n. 218/2010, "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141".

Credito al consumo.

Gli artt. da 1 a 3 del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 207 del 4.9.2010), costituenti il Titolo I di detto decreto, come modificati dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (in G.U. n. 295 del 18.12.2010), hanno modificato la vigente disciplina in materia di credito al consumo, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE.

A) – ENTRATA IN VIGORE.

Il D. Lgs. n. 141/2010 è entrato in vigore il 19 settembre 2010. Peraltro, a norma dell'art. 3 del d. lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 2 del d. lgs. n. 218/2010, le autorità creditizie devono adottare disposizioni di attuazione del Titolo in oggetto entro centoventi giorni dal 19 settembre 2010, data di entrata in vigore del decreto. I finanziatori e gli intermediari del credito erano tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni sopra indicate entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni. Le disposizioni attuative sono state emanate con Provvedimento della Banca d'Italia in data 9 febbraio 2011 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 16.2.2011); l'obbligo di adeguamento è quindi scattato a partire dal giorno 1 giugno 2011.

B) – CONTRATTO DI CREDITO COLLEGATO AD UN ACQUISTO.

L'art. 3, comma 1, abroga comunque già con effetto dal 3 dicembre 2010 gli artt. 40, 41, 42 e 43, comma 1, del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), in quanto l'intera disciplina del credito al consumo è confluita nel testo unico bancario.

L'art. 2 del d. lgs. n. 141/2010 ha, peraltro, sostituito il comma 6 dell'art. 67 del suddetto d. lgs. n. 206/2005, al fine di disciplinare la questione – che ha dato luogo a consistenti dibattiti dottrinali e controversie giurisprudenziali – riguardante la sorte del rapporto di credito in caso di collegamento negoziale con un contratto di acquisto: secondo la nuova disciplina, *“Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione”*. Anche questa modifica ha effetto immediato, a decorrere quindi dal 3 dicembre 2010.

C) – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.

L'art. 1 del d. lgs. n. 141/2010 sostituisce l'intero Capo II del Titolo VI del t.u.b., nuovi articoli da 121 a 126 (salva la necessità di disposizioni attuative, come sopra precisato), riguardanti il “credito ai consumatori”. Di seguito sono analizzate sinteticamente le innovazioni maggiormente rilevanti.

L'art. 121 t.u.b. riprende le più significative definizioni contenute nella direttiva comunitaria. Si intende, in particolare, per “contratto di credito” il “contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. Si intende per “finanziatore” il “soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito”.

L'art. 122 t.u.b. individua l'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo. Essa regola i contratti di credito comunque denominati, ad eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore (la disposizione è collegata con quella del comma 5 dell'art. 122, di cui *infra*);

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'*espressa clausola* che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-*octies*.

Dalla superiore elencazione emerge quindi, tra l'altro:

1) - che i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili non sono mai assoggettati alla disciplina del credito al consumo, se hanno durata superiore a cinque anni;

2) - che invece i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili sono assoggettati alla disciplina in oggetto se di durata non superiore a cinque anni, purché in questo caso siano destinati ad uno scopo diverso (liquidità) dall'acquisto, conservazione o ristrutturazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile;

3) - che i contratti di locazione, per non essere assoggettati alla disciplina del credito al consumo, devono contenere l'*espressa clausola* che esclude il trasferimento della proprietà della cosa locata al conduttore.;

Sempre a norma dell'art. 122 t.u.b., alcune disposizioni non si applicano a determinati contratti, a determinate condizioni:

1) - alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da *d*) a *f*), 124, comma 5, 125-*ter*, 125-*quater*, 125-*sexies*, 125-*septies*;

2) - ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-*ter*, commi da 1 a 4.

D) - DILAZIONI DI PAGAMENTO.

A norma dell'art. 122, comma 1, lett. *i*), t.u.b., le dilazioni di pagamento di debiti preesistenti sono escluse dalla disciplina in oggetto - e non richiedono quindi che il finanziatore sia iscritto nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. - solo se concesse gratuitamente dal finanziatore. In proposito, l'art. 122, comma 5, t.u.b. dispone che "i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri". Previsione, questa, che si applica ai fornitori di qualsiasi servizio ed ai venditori di qualsiasi tipo di bene (anche immobili): con la conseguenza che - nei limiti di applicazione della disciplina in esame, secondo gli artt. 121 e 122 t.u.b., e quindi nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale - appare vietata la dilazione di pagamento a titolo "oneroso" (con interessi o altri oneri), qualunque sia la relativa durata. Ciò perché, come chiarito dalla Relazione al d. lgs. n. 141/2010, "l'attività di erogazione del credito al consumo richiederà, soprattutto a seguito dell'attuazione della direttiva, una significativa professionalità (si pensi, ad esempio, all'esigenza di svolgere

la valutazione del merito creditizio), che potrebbe non sussistere presso imprese che erogano credito a titolo meramente accessorio. Inoltre, sarebbe pressoché impossibile svolgere controlli sul rispetto di una disciplina così specifica nei confronti di tutti i commercianti”. Ne consegue che il notaio, ove richiesto di ricevere un atto di vendita di beni (di qualsiasi tipo) con dilazione di prezzo, in cui il venditore sia soggetto professionale e l'acquirente un consumatore, non potrà prevedere interessi o altri oneri a fronte della dilazione.

A norma dell'art. 122, comma 5, t.u.b., alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, commi 5 e 7, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

Secondo la Relazione al d. lgs. n. 141/2010, la suddescritta disciplina, nel consentire ai venditori di beni e servizi di concedere solo dilazioni gratuite, opera “chiarendo l'attuale previsione di cui all'attuale art. 121, comma 1, TUB”. Ciò significa che alla disciplina suddetta viene riconosciuta natura interpretativa. A prescindere da ciò, sembra doversi ritenere che la nuova disciplina operi comunque a decorrere dal 3 dicembre 2010: trattandosi di un divieto a carico dei soggetti esercenti attività commerciale o professionale, non abilitati all'esercizio del credito al consumo, non sembra operare al riguardo la previsione dell'art. 3 del d. lgs. n. 141/2010, che subordina all'emanazione di disposizioni attuative l'entrata in vigore delle nuove previsioni del t.u.b., soltanto “nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito”.

E) – INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE.

A norma dell'art. 124 t.u.b., il finanziatore o l'intermediario del credito sono obbligati a fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Dette informazioni sono riassunte in un modulo, contenente le «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori», salve eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti adeguati. La consegna della bozza del contratto di credito deve essere effettuata solo su richiesta del consumatore (art. 124, comma 4). La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta le necessarie disposizioni attuative.

F) – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.

A norma dell'art. 124-bis t.u.b., diviene obbligatoria la valutazione del merito creditizio del consumatore da parte del finanziatore, anteriormente alla conclusione del contratto di credito, eventualmente consultando una banca dati pertinente. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative al riguardo.

L'art. 125 t.u.b. regola l'accesso alle banche dati per la valutazione del merito creditizio, e gli obblighi informativi al riguardo dei finanziatori nei confronti dei consumatori.

G) – CONTRATTI – CONTENUTO E VALIDITÀ.

L'art. 125-bis t.u.b. detta un'articolata disciplina in materia di contenuto e validità dei contratti di credito ai consumatori.

Viene innanzitutto ribadito l'obbligo di forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, con obbligo di consegna di una copia al cliente (comma 1).

Sono resi applicabili (comma 2) l'articolo 117, commi 2, 3 e 6 (in particolare, vincoli di contenuto e forma, nullità e relativi effetti), nonché gli articoli 118 (modifiche unilaterali), 119, comma 4 (diritto di ottenere documentazione riferita all'ultimo decennio), e 120, comma 2 (anatocismo).

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (comma 5).

A norma del comma 6, “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Il comma 7 disciplina le conseguenze dell'assenza o nullità delle relative clausole contrattuali, come segue:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

Ai sensi del comma 8, il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

A norma, infine, del comma 9, “In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”.

H) – RECESSO DEL CONSUMATORE.

L'art. 125-ter t.u.b. attribuisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

E' interessante la precisazione, contenuta nella Relazione al d. lgs. n. 141/2010, secondo la quale “con riguardo ai margini di discrezionalità previsti dalla direttiva, non si è ritenuto di escludere il diritto in questione per il caso dell'intervento del notaio nella stipula, in quanto dal punto di vista tecnico non è chiaro cosa debba esattamente fare il notaio per confermare “che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli artt. 5 e 10 della direttiva”, come richiesto dall'art. 14.6; tale fattispecie, peraltro, interesserebbe per lo più solo i crediti ipotecari non destinati all'acquisto dell'abitazione e con durata inferiore ai cinque anni”.

Ai sensi del comma 3, il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b) (oltre a capitale ed interessi, rimborso al finanziatore delle somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione).

In base al comma 4, il recesso si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono

resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. L'art. 125-*quater* t.u.b. stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 125-*ter*, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore di recedere con un preavviso di almeno due mesi, nonché di sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

I) – CONTRATTI COLLEGATI E INADEMPIMENTO DEL FORNITORE.

L'art. 125-*quinquies* t.u.b. prevede che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. Vengono quindi regolate in dettaglio le conseguenze e modalità di tale risoluzione.

L) – RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO.

L'art. 125-*sexies* t.u.b. attribuisce al consumatore il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Si precisa altresì che in caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

Il suddetto indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

M) – DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

Con D.M. 3 febbraio 2011 (in G.U. n. 29 del 5.2.2011) sono state dettate disposizioni attuative in tema di credito al consumo, al fine di dare attuazione alle nuove previsioni del testo unico bancario in materia, in conformità alla Direttiva 2008/48/CE, e di adeguare la disciplina di trasparenza adottata nel 2003 alle innovazioni intervenute successivamente e alle modifiche apportate dal d. lgs. n. 141/2010; nonché al fine di coordinare le disposizioni di attuazione del Capo II del Titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo Titolo VI.

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 9 febbraio 2011 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 16.2.2011) sono state dettate le disposizioni attuative della disciplina sul credito ai consumatori, aggiornando nel contempo le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, e di correttezza delle

relazioni tra intermediari e clienti. In particolare, la sezione VII del provvedimento (specificamente dedicata al credito ai consumatori), è stata modificata per recepire le nuove previsioni normative e fornire, ove opportuno, chiarimenti interpretativi e indicazioni volte a coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con la normativa generale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi, contenuta nelle altre sezioni del provvedimento. Quest'ultimo sostituisce comunque in modo integrale le omonime disposizioni del 29 luglio 2009.

Si riproducono in particolare di seguito, per la loro rilevanza, i paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 della Sezione VII delle suddette Istruzioni della Banca d'Italia:

“5.2.1 Contratti di credito

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

- a) il tipo di credito;*
- b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;*
- c) la durata del contratto di credito;*
- d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;*
- e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;*
- f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;*
- g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG.*
- h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;*
- i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;*
- j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi; le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;*
- k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;*
- l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;*
- m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili;*

- n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, del T.U.);
- o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 125-ter del T.U., nonché l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto;
- p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-quinquies del T.U. e le condizioni per esercitarli;
- q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
- r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;
- s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;
- t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;
- u) l'indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

5.2.2 Aperture di credito in conto corrente

I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle

informazioni previste alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:

- il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;

- qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;

- tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore e le condizioni in presenza delle quali è possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali”.

Gaetano Petrelli